



UNIONE NAZIONALE  
CAMERE CIVILI

**IL PRESIDENTE**  
Avv. Antonio de Notaristefani  
di Vastogirardi

On.le Commissione Giustizia  
presso il Senato della  
Repubblica italiana  
[comm02@senato.it](mailto:comm02@senato.it)

### **Audizione del 12 marzo disegno di legge 755**

L'Unione Nazionale delle Camere Civili nel ringraziare il Presidente, il Relatore e tutti i componenti della Commissione per l'odierna audizione, letto il disegno di legge e la sua relazione di accompagnamento, osserva quanto segue.

Il disegno di legge oggi in esame nasce dall'esigenza di combattere il ritardo nella realizzazione del credito. La sua ratio dichiarata è la semplificazione e la deburocratizzazione dello strumento del decreto ingiuntivo, con l'introduzione di una nuova procedura alternativa ed ulteriore rispetto a quella attuale, procedura che si svilupperebbe come atto di parte con impulso affidato al legale del creditore.

Ricordiamo che a partire dal 30 giugno 2014, è diventato obbligatorio il deposito telematico di tutti gli atti e i provvedimenti del procedimento per decreto ingiuntivo, quindi il ricorso introduttivo dell'Avvocato e il provvedimento del magistrato.

Tale obbligatorietà ha comportato già una drastica riduzione dei tempi.

Al 28 luglio 2014, i dati sui tempi di emissione del provvedimento telematico a seguito di ricorso per decreto ingiuntivo erano chiari: con riferimento al mese precedente (in regime di facoltatività del deposito telematico), dalla data di iscrizione a ruolo al deposito telematico del provvedimento del giudice si era passati da 17 a 7 giorni con una riduzione media del 59%. (Ministero della Giustizia, nota 1° agosto 2014). Così è da allora. Inoltre, non vi è più neppure il tempo necessario alle cancellerie per il rilascio delle copie (da 3 a 7 giorni): con l'estrazione della copia telematica il tempo è quello di un click.

Le fonti governative hanno evidenziato, altresì, che l'introduzione del decreto ingiuntivo telematico ha comportato una importante riduzione dei costi di gestione amministrativa e dei materiali.

Emerge, pertanto, come l'anello lento della catena non sia la "lentezza e farraginosità della procedura" dell'attuale procedimento monitorio, ma la successiva fase esecutiva dal pignoramento sino alla effettiva realizzazione del credito.

Non si può nascondere, tuttavia, che vi siano realtà giudiziarie nelle quali i tempi di emissione dei decreti ingiuntivi siano più lunghi, e che essi si allungano a dismisura dinnanzi ai giudici di pace (il che potrebbe costituire un motivo ulteriore per ripensare il previsto aumento della competenza per valore di quell'Ufficio).



Passando ora all'esame della disciplina normativa.

**- Art. 1.1, art. 656 bis**

La formulazione attuale della previsione di un'ingiunzione "di parte", sia pure come strumento facoltativo a quello "tradizionale" di cui all'art. 633 c.p.c., potrebbe incorrere in possibili censure di legittimità costituzionale, con particolare riguardo all'art. 102 Cost.

Lo strumento processuale di cui al tratteggiato art. 656 bis c.p.c. pare, infatti, destinato a produrre gli effetti del giudicato che sono tipici dei provvedimenti del giudice, per cui verrebbe ad essere in parte delegata a privati la funzione giurisdizionale che l'art. 102 Cost. riserva alla magistratura ordinaria, con il conseguente rischio di violare il divieto di creare giudici speciali.

A ciò si aggiunga che il termine di 20 giorni appare non garantire l'effettività del diritto di difesa del debitore, e creare, nello stesso tempo, un' irragionevole disparità di trattamento tra coloro che, ingiunti con decreto dell'autorità giudiziaria, disporrebbero di 40 giorni per la loro difesa.

Inoltre, la idoneità del provvedimento a produrre gli effetti del giudicato, e quindi la sua sostanziale equiparazione ad una sentenza, potrebbe porre un ulteriore problema di costituzionalità per difetto di terzietà di chi lo emette, problema al quale si potrebbe forse porre rimedio affidando il relativo compito ad un Avvocato terzo rispetto alle parti, osservando i divieti dell'art. 51 c.p.c.

In ogni caso, a tutti i problemi sopra ricordati si potrebbe forse ovviare prevedendo che il provvedimento non opposto diventi esecutivo, e quindi consenta la realizzazione del credito, ma non produca gli effetti del giudicato.

E' ormai acquisito, infatti, che e' consentito attribuire a soggetti qualificati il potere di creare titoli esecutivi, anche destinati a diventare definitivi, purché non siano idonei a realizzare gli effetti del giudicato (che, come e' noto, può pregiudicare persino i terzi, titolari di un rapporto dipendente).

Si pensi, per tutti, al fenomeno delle ordinanze ingiunzione che possono essere emesse da alcuni settori della Pubblica Amministrazione, e sulla cui legittimità dal punto di vista costituzionale la Corte si e' già pronunciata.

In sostanza, il provvedimento reso così avrebbe effetti simili a quello oggi emesso ex art. 700 c.p.c: esecutivo sì, ma sempre suscettibile di riesame dinanzi al giudice ( a meno che non si voglia prevedere una decadenza, ma sempre senza gli effetti del giudicato, come avviene per le ordinanze ingiunzioni sopra ricordate).

Si ritiene, inoltre, che nell'ultimo comma dell'art. 656 bis, sarebbe opportuna la previsione di una quantificazione delle spese in conformità ai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense con riferimento ai valori medi.

**- Art. 1.1, art. 656 ter**



L'Unione nazionale non è favorevole alla previsione contenuta nell' art. 656 ter, laddove introduce un nuovo illecito disciplinare per l'Avvocato, illeciti che devono trovare la loro esclusiva fonte nel codice deontologico forense e tradizionalmente di competenza del sistema ordinistico. Non si condivide la formulazione dell'art. 656 ter nell'inciso in cui, pur non introducendo nessuno elemento di novità in tema di responsabilità civile, ribadisce la responsabilità dell'Avvocato (e la quantificazione del danno) manifestando così sfiducia nella legittimità del suo operato.

**- Art. 1.1, art. 656 quater**

L'attuale previsione in base alla quale il giudice possa rigettare l'opposizione se non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, "senza svolgimento di alcun attività istruttoria" comprime gravemente il diritto alla difesa del debitore e incorre in possibili censure di legittimità costituzionale, con particolare riguardo all'art. 24 e all'art. 3 Cost.

Si propone, pertanto, che, in analogia al dettato dell'art. 648 c.p.c., il giudice delegato, se l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, possa concedere la provvisoria esecuzione del decreto, ma non rigettare l'opposizione.

Va poi precisata la competenza per territorio, non potendo certamente essa dipendere da una scelta discrezionale del creditore.

**-Art. 2.1, art. 492 ter**

Al fine di una giusta protezione sia della posizione giuridica del creditore che del debitore, posizioni egualmente degne di tutela, sia pur per valori di diversa rilevanza costituzionale, si propone che sia espressamente previsto che l'istanza per la ricerca preventiva dei beni da pignorare proposta dal difensore al Presidente del Tribunale consenta il preliminare accertamento della sussistenza effettiva del credito con la produzione dalla stessa documentazione necessaria per l'emissione del decreto ingiuntivo.

Grazie per l'attenzione

*Un sentito omaggio,  
M. Di Carlo*